

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2501-SEXIES DEL CODICE CIVILE
SULLA CONGRUITA' DEL RAPPORTO DI CAMBIO
NEL
PROGETTO DI SCISSIONE REDATTO AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2506 – 2506 BIS DEL CODICE CIVILE**

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE:

VIVALBANCA – SOCIETÀ SCISSA

BANCA ALTA TOSCANA – SOCIETÀ PRIMA BENEFICIARIA

BANCA CENTRO – BANCA SECONDA BENEFICIARIA

Dott. Alessandro Moretti

Revisore legale dei conti

Via 1° Settembre n. 2 – 50014 Fiesole (Fi)

alessandro.moretti@t.bcc.it



DATI GENERALI DELLE BANCHE PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

A) BANCA SCISSA:

VIVALBANCA – Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vinci – Società Cooperativa (“VivalBanca” o anche “Banca o Società Scissa”).

- Sede legale: Via Provinciale Lucchese, 125/b loc. Pontelungo – 51100 Pistoia (PT);
- Sede amministrativa: Via Ugo Foscolo, 16/2, 51016 Montecatini Terme (PT);
- Capitale sociale € 29.810.558 alla data del 31/12/2021;
- Codice Fiscale n. 00088180476;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Pistoia n. 00088180476 – CCIAA REA Pistoia n° 43493;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all’Albo delle Cooperative al n. A163872;
- Codice ABI 08003, Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 4548.40;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell’8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991 art.1;
- Sito Internet: www.vivalbanca.bcc.it

B) BANCA PRIMA BENEFICIARIA:

BANCA ALTA TOSCANA – Società Cooperativa. (“Banca Alta Toscana” o anche la “Banca prima beneficiaria”).

- Sede legale e amministrativa Comune di Quarrata (PT), Via IV Novembre, 108;
- Capitale sociale € 8.090.658 alla data del 31/12/2021;
- Codice Fiscale n. 00138580477;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Pistoia n. 00138580477 – CCIAA REA Pistoia n° 3932;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all’Albo delle Cooperative al n. A159491;

- Codice ABI 08922, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 3348.00;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991 art.1;
- Sito Internet: www.bancaaltatoscana.it

C) BANCA SECONDA BENEFICIARIA:

BANCACENTRO – Credito Cooperativo Toscana – Umbria - società cooperativa (“Banca Centro” o anche la “Banca seconda beneficiaria”).

- Sede legale è a Sovicille (Siena), la direzione generale a Città della Pieve, Frazione Moiano (Perugia). La Società ha sede distaccata a Rosignano Marittimo (Livorno) e sede secondaria a Chianciano Terme (Siena);
- Capitale sociale € 24.863.450 alla data del 31/12/2021;
- Codice Fiscale n. 03518350545;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Siena n. 03518350545 – CCIAA REA SI – n. 204367;
- Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. C116590;
- Codice ABI 07075, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 8057;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991 art.1;
- Sito Internet: www.bancacentro.it.

1. Motivo e oggetto dell'incarico

Il sottoscritto Alessandro Moretti, nato a Cetona (SI) il 13/11/1965 e residente in Fiesole (FI), via 1° Settembre n° 2, C.F. MRTLSN65S13C587J, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n° 124803

con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 19/02/2002 (G.U. supplemento n°17 – IV serie speciale del 01/03/2002), è stato incaricato – direttamente dai Consigli di Amministrazione delle tre Società, data la natura di società cooperative di queste ultime - quale esperto comune per redigere la relazione prevista dall'art. 2501 sexies cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel progetto di scissione cui le banche partecipano.

2. Natura e portata della presente relazione

La finalità della presente relazione è quella di fornire ai soci delle tre Banche idonee informazioni sul rapporto di cambio, indicando il metodo seguito dagli Amministratori per la sua determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Inoltre, la relazione deve contenere un parere sull'adeguatezza del metodo seguito, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà e sulla sua corretta applicazione.

3. Periodo di riferimento, ipotesi e condizioni limitatrici della relazione

Il sottoscritto ha preso a base della propria relazione le situazioni patrimoniali delle tre Società risultanti dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021 - data di riferimento per lo sviluppo del piano strategico di scissione presentato all'Organo di Vigilanza - operando anche un confronto con le situazioni patrimoniali approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai fini delle segnalazioni di Vigilanza armonizzate sui dati finanziari (cd "FINREP") al 30 giugno 2022.

In ordine all'esecuzione dell'incarico ricevuto, il sottoscritto ha raccolto ed esaminato la documentazione disponibile necessaria allo svolgimento dello stesso.

Il lavoro svolto e le considerazioni esposte devono essere interpretati alla luce delle seguenti principali ipotesi e condizioni limitatrici:

- il sottoscritto ha tenuto conto, per l'espletamento dell'incarico, delle peculiarità e specifiche caratteristiche che contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo, alla cui categoria e natura appartengono le aziende partecipanti all'operazione di scissione;
- la relazione è stata redatta alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili; non si tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni di natura straordinaria o non prevedibile;
- l'incarico non ha previsto lo svolgimento di alcuna attività di "due diligence" né di revisione contabile sui bilanci e sui dati segnalatici delle Società;



- nello svolgimento dell'incarico, il sottoscritto ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati e informazioni. La responsabilità della veridicità, completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione ricade, quindi, unicamente sulle Società.

4. Documentazione esaminata

Per l'assolvimento dell'incarico ricevuto il sottoscritto ha raccolto ed esaminato la documentazione disponibile necessaria, documentazione che è stata messa a disposizione unitamente a ogni altra informazione ritenuta utile per l'obiettiva formulazione del parere richiesto. In particolare, sono stati forniti e analizzati i seguenti documenti:

- delibere dei Consigli di Amministrazione delle due Banche relative al conferimento dell'incarico di redazione della presente relazione;
- documentazione trasmessa in data 12 aprile 2022 alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia da parte di Iccrea Banca S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e altresì in nome e per conto delle tre Società interessate all'operazione, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione della descritta operazione di scissione. Tale documentazione è costituita da:
 - estratto dei verbali delle riunioni dei Consigli di Amministrazione delle tre Banche relativi all'approvazione del Progetto civilistico e del Piano Industriale di scissione con definizione dei compendi e relativi piani (28 marzo 2022 per "Banca Centro", 29 marzo 2022 per "Banca Alta Toscana" e 31 marzo 2022 per "VivalBanca"), con conseguente richiesta di autorizzazione alla Capogruppo ad avviare le attività e le istanze finalizzate all'operazione;
 - Bozza del Progetto di scissione redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 – 2506 bis del Codice civile, con relativi allegati (Statuti Sociali delle tre Banche con evidenza delle modifiche proposte, Elenco dei soci da trasferire alle due Banche beneficiarie, Descrizione dei Compendi);
 - Bozza del Regolamento Acquisto azioni proprie;
 - Piani strategici di integrazione dei compendi di VivalBanca nelle Banche beneficiarie;
 - Sintesi delle valutazioni, comprensiva di un parere professionale pro veritate su alcune questioni procedurali dell'operazione;

- Parere della Funzione Risk Management di Iccrea Banca S.p.A. sul complessivo intervento;
 - Estratto delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.
- dati finanziari delle tre Banche al 30 giugno 2022 - relativi alla segnalazione di Vigilanza "FINREP" - approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione (27 luglio 2022 per "VivalBanca, 29 luglio 2022 per "Banca Alta Toscana" e 1° agosto 2022 per "Banca Centro");
- dati relativi ai bilanci civilistici delle tre Banche per l'esercizio 2021.

La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'operazione di fusione e le connesse modifiche statutarie con decisione del 4 agosto 2022, acquisita agli atti della presente relazione.

5. Caratterizzazioni normative delle Banche di Credito Cooperativo

Le attuali disposizioni statutarie delle tre Banche, conformi allo statuto tipo vigente per le Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, stabiliscono all'art. 15 (*"Liquidazione della quota al socio"*) che *"Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio"*. Il successivo art. 51 (*"Scioglimento e liquidazione della Società"*) prevede che *"In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione"*.

Sulla base di tali disposizioni – per le quali non sono previste variazioni nello statuto post scissione di Banca Centro e di Banca Alta Toscana - è possibile concludere che, qualunque sia il valore economico delle due aziende, al socio può al più competere il solo valore nominale delle azioni possedute e, ad eccezione dell'ipotesi di liquidazione della società, del relativo sovrapprezzo. Nessun diritto, in nessuna fase della vita della società e alla presenza di alcuna circostanza o situazione, ha invece il socio delle Banche di Credito Cooperativo alla distribuzione delle riserve patrimoniali.

Questi principi influiscono in maniera determinante sul contenuto del rapporto di cambio di azioni in caso di scissione (o anche fusione) di Banche di Credito Cooperativo e di essi, pertanto, occorre

tener conto nella valutazione di congruità per la fattispecie sottoposta alla valutazione del sottoscritto.

6. Il rapporto di cambio risultante dal progetto di scissione: metodo di determinazione e valori risultanti.

Dal "Progetto di Scissione", redatto congiuntamente dagli Amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti all'operazione, risulta che "Il rapporto di concambio relativo all'incorporazione dei due distinti compendi di VivalBanca rispettivamente ad opera di Banca Alta Toscana e Banca Centro è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti in considerazione della natura mutualistica di tutte le società coinvolte nell'operazione e nella impossibilità di qualunque distribuzione delle riserve per i soci, indipendentemente dall'esito finale della ripartizione delle riserve di VivalBanca effettuato tra le Banche beneficiarie.

Pertanto:

- a) Per quanto riguarda il compendio acquisito da Banca Alta Toscana, giuste le previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto sia della predetta Banca Alta Toscana che di VivalBanca, considerato che il capitale sociale della Banca beneficiaria (Banca Alta Toscana) è costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, mentre quello di VivalBanca che vede attribuita una porzione del proprio compendio è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,80, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:
- ai soci di Banca Alta Toscana per n. 1 (una) azione posseduta rimangono assegnate n. 1 (una) azione della stessa, conservando pertanto il valore originario della partecipazione;
 - ai soci di VivalBanca identificati all'art. 10 punto a) o nominativamente, per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 5 (cinque) azioni di Banca Alta Toscana;
 - la conversione verrà attuata alla data decorrenza degli effetti reali della scissione, come individuata all'art. 5.1 lettera a);
- b) Per quanto riguarda il compendio acquisito da Banca Centro, giuste le previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto sia della predetta Banca Centro che di VivalBanca, considerato che il capitale sociale della Banca beneficiaria (Banca Centro) è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna, mentre quello di VivalBanca che vede attribuita una porzione del proprio



compendio è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,80, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:

- *ai soci di Banca Centro per n. 1 (una) azione posseduta rimangono assegnate n. 1 (una) azione della stessa, conservando pertanto il valore originario della partecipazione;*
- *ai soci di VivalBanca identificati all'art. 10 punto b) o nominativamente, per n. 1 (una) azione posseduta sarà assegnata n. 1 (una) azioni di Banca Centro, con imputazione del resto di € 0,80 per ciascuna azione a una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;*
- *ai soci di VivalBanca identificati all'art. 10 punto b) o nominativamente, in possesso di pacchetti di azioni che rappresentano un multiplo del valore unitario, si assegneranno tante azioni di Banca Centro sino ad approssimarsi al valore complessivo della partecipazione detenuta e gli eventuali resti, inferiori al valore unitario di Euro 25,00, verranno imputati a una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;*
- *alla Capogruppo, che ha effettuato l'apporto di capitale realizzato con la sottoscrizione delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/1993, si assegneranno tante azioni di finanziamento Banca Centro, ai sensi dell'art. 22-bis dello statuto di quest'ultima, del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna, sino ad approssimarsi al valore complessivo della partecipazione detenuta e gli eventuali resti, inferiori al valore unitario di Euro 25,00, verranno imputati a una riserva di sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;*
- *la conversione verrà attuata alla data decorrenza degli effetti reali della scissione, come individuata all'art. 5.1 lettera b)."*

Le motivazioni che stanno alla base di tale impostazione sono, pertanto, da ricondursi esattamente ai principi statutari e normativi che regolano la cooperazione di credito già illustrati al paragrafo 5 della presente relazione, dai quali deriva l'impossibilità giuridica ed economica di attrarre nella disponibilità dei portatori di azioni quelle componenti del netto patrimoniale di ciascuna società per le quali la legge e lo statuto escludono qualsiasi possibilità di assegnazione ai soci.

7. Congruità del rapporto di cambio.

La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli Amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla scissione si articola, in definitiva, nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni l'attribuibilità di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano a escludere la valorizzazione delle già menzionate azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, il sottoscritto non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o di difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti, essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore latente insito in ciascuna azione, ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi superflua. La misurazione di tale plusvalore latente, in quanto definitivamente acquisito al patrimonio della singola Banca, non può essere finalizzata al calcolo di un rapporto di concambio diverso da quello basato sul valore nominale delle azioni (ossia "alla pari").

Qualche elemento di discrezionalità valutativa s'introduce invece nella seconda fase della metodologia, in quanto connessa con le situazioni (anche previsionali) economiche e patrimoniali delle aziende interessate. Si tratta, in definitiva, di esaminare i risultati consuntivi e prospettici di conto economico e stato patrimoniale delle tre Banche al fine di poter escludere che venga intaccata l'integrità del capitale sociale alla data di efficacia (contabile e fiscale) della scissione (prevista per il 1° ottobre 2022). Dall'esame è possibile dimostrare che nell'assetto patrimoniale delle aziende coinvolte nella scissione – anche con riferimento ai singoli compendi attribuibili alle due Banche beneficiarie - non sussistono effettive situazioni di perdita tali da azzerare le riserve patrimoniali e da erodere l'entità del capitale sociale, dalla cui integrità dipende la possibilità di considerare per intero il valore nominale delle azioni che intervengono nel rapporto di cambio.

Si riporta di seguito uno schema aggregato delle richiamate situazioni patrimoniali delle tre Banche alla data del 31 dicembre 2021 e del 30 giugno 2022, così come risultanti rispettivamente dal bilancio di esercizio e dalle segnalazioni di Vigilanza sui dati finanziari ("FINREP"). I dati al 31/12/2021 di VivalBanca evidenziano i compendi previsti dal piano industriale in attribuzione alle Banche beneficiarie.



(valori €/1000)

VIVAL BANCA - Società Scissa				
	31/12/2021			30/06/2022
	Compendio Banca Alta Toscana	Compendio Banca Centro	Totale	Totale
Totale Attivo	220.484	922.990	1.143.474	1.118.518
Totale Passivo (escluso Netto)	246.113	850.977	1.097.090	1.068.756
Totale Patrimonio Netto:	5.196	41.188	46.384	49.762
<i>Riserve da valutazione</i>	-59	-113	-172	20
<i>Strumenti di capitale</i>	-	5.000	5.000	5.000
<i>Riserve</i>	-	19.635	19.635	11.744
<i>Sovraprezzi di emissione</i>	-	12	12	-
<i>Capitale</i>	5.255	24.556	29.811	29.881
<i>Azioni proprie</i>	-	-	-	-
<i>Utile (Perdita di esercizio)</i>	-	-7.902	-7.902	3.157
<i>Delta Attivo - Passivo (incluso il Patr. Netto)</i>	-30.825	30.825	-	-

Lo sbilancio tra Attivo e Passivo (incluso il Patrimonio Netto) dei compendi verrà coperto con trasferimenti di liquidità. La valutazione dei compendi e il relativo sbilancio verranno concretamente determinati alla data di decorrenza dell'operazione.

BANCA ALTA TOSCANA - Banca prima beneficiaria		
	31/12/2021	30/06/2022
	Totale	Totale
Totale Attivo	1.613.629	1.605.549
Totale Passivo (escluso netto)	1.527.018	1.511.839
Totale Patrimonio Netto:	86.611	93.710
<i>Riserve da valutazione</i>	4.917	3.668
<i>Strumenti di capitale</i>	-	-
<i>Riserve</i>	70.086	72.944
<i>Sovraprezzi di emissione</i>	493	513
<i>Capitale</i>	8.091	8.296
<i>Azioni proprie</i>	-	-
<i>Utile (Perdita di esercizio)</i>	3.024	8.293

BANCA CENTRO - Banca seconda beneficiaria		
	31/12/2021	30/06/2022
	Totale	Totale
Totale Attivo	2.637.854	2.549.195
Totale Passivo (escluso netto)	2.535.753	2.445.409
Totale Patrimonio Netto:	102.101	103.786
Riserve da valutazione	2.835	3.288
Strumenti di capitale	-	-
Riserve	68.696	71.168
Sovrapprezzi di emissione	3.057	3.055
Capitale	24.863	24.537
Azioni proprie	-183	-158
Utile (Perdita di esercizio)	2.833	1.896

I valori sopra indicati, tenuto altresì conto dei risultati previsionali riportati nel piano industriale di scissione (distintamente per le operazioni aggregative di VivalBanca con ciascuna delle due Banche beneficiarie), portano a escludere l'esistenza di riduzioni patrimoniali tali da intaccare la consistenza del capitale sociale delle Banche coinvolte nell'operazione.

Al riguardo, con riferimento al compendio attribuibile a Banca Alta Toscana, i cui valori al 31/12/2021 evidenziano un netto patrimoniale costituito dal capitale sociale e da una riserva da valutazione negativa, il sottoscritto precisa che la redditività prospettica risultante dal piano industriale di scissione sottoposto all'approvazione dell'Organo di Vigilanza è tale da giustificare ampiamente le conclusioni sopra esposte.

Per tutto quanto evidenziato, il sottoscritto ritiene corretto che il rapporto di concambio faccia riferimento al (solo) valore nominale delle azioni sociali.

8. Difficoltà di valutazione

L'articolo 2501-sexies del Codice civile prescrive che l'esperto indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, il sottoscritto evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie, non avendo ritenuto necessario, per le motivazioni evidenziate, quantificare in modo puntuale il valore delle aziende partecipanti alla scissione.

9. Conclusioni

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

- che le Banche coinvolte nell'operazione di scissione sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i loro soci non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda;
- che nessuna delle Banche interessate alla scissione ha registrato o si prevede possa registrare perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni,

il sottoscritto esprime parere favorevole sulla congruità del rapporto di cambio basato sui valori nominali delle azioni delle due Banche come proposto nel progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter del Codice civile redatto congiuntamente dagli Amministratori delle Banche stesse.

Fiesole, 8 agosto 2022

Alessandro Moretti

